



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Regolamento Comunale per l'esercizio del gioco lecito

in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali, LRT 57/13, modificata dalla LRT 4/2018.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 09 aprile 2018;

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

ART. 4 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 5 - BENEFICI

ART. 6 - SOVVENZIONI COMUNALI E PERCORSO TERAPEUTICO DI SOSTEGNO E CURA

ART. 7 - LOGO

ART. 8 - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1) Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale del comune di Sansepolcro, le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali, LRT 57/13, modificata dalla LRT 4/2018 e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;

b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse al gioco d'azzardo patologico;

c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, il disturbo della quiete pubblica, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili, allo scopo di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco;

d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

2) I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) istituito presso l'Unione dei Comuni Montani della Valtiberina.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il presente regolamento disciplina tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;

b) gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del TULPS, (“Ticket Redemption”), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;

2) Non sono disciplinati dal presente regolamento:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall' esercente;

3) Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgano senza la contestuale offerta di gioco lecito.

4) Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti “proibiti” ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

ART. 3 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

1) Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 4/2018, 1, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:

- a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
 - b) luoghi di culto;
 - c) centri socio-ricreativi e sportivi;
 - d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
 - e) istituti di credito e sportelli bancomat;
 - f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
- 2) Ai fini dell'operatività del comma 1, i centri socioricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
 - b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali;
 - c) le attività socio-ricreative e sportive risultano in essere da almeno 12 mesi.
- 3) Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 57/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 4/2018, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, assimilabili a quelli indicati all'art. 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 4/2018, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri:
- oratori, discoteche, biblioteche, musei, giardini e parchi pubblici quali il parco di via XXV Aprile ed il Campaccio: in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata, per lo studio e il tempo libero, dei giovani in età media compresa tra i 15 e i 29 anni;
 - l'ospedale, gli ambulatori medici, le strutture ricettive per categorie protette.
- 4) Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 57/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 4/2018, sono individuati i seguenti ulteriori luoghi sensibili, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, ritenuti gli stessi meritevoli di tutela per il costante afflusso di persone di ogni età:
- stazioni e fermate ferroviarie;
 - terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane.
- 5) Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata:
- l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro;
 - l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri da sportelli bancari, postali e bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

- 6) Per esigenze di decoro urbano e tutela del patrimonio storico-monumentale e il disturbo della quiete pubblica, nel centro storico (verificare se corrispondente alla zona territoriale omogenea A di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968) non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse.
- 7) Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:
- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;
 - negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor seppur debitamente autorizzati.
- 8) Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione.
- 9) Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- 10) Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1 dell'art 4 della LRT 57/13 così come modificata dalla LRT 4/2018:
- a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
- 11) È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del r.d. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall'articolo 1, comma 943, della l. 208/2015.
- 12) È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 11.

ART. 4 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- 1) E' vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, l'attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri scommesse nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 57/2013, come modificata dalla LRT 4/2018, e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012.
- 2) E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente

dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

- 3) E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.
- 4) E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.
- 5) E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.
- 6) Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.
- 7) L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 8) Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.
- 9) E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:
 - a) della licenza di polizia rilasciata dal Questore o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività inoltrata al Comune;
 - b) della tabella dei giochi proibiti;
 - c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
 - d) degli orari di esercizio del gioco;
 - e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.
- 10) All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL territorialmente competente, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

- 11) Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più appariscenti.
- 12) E' vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.
- 13) L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.
- 14) Il rispetto del divieto dell'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali o all'esterno delle attività commerciali di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 3 del presente regolamento ed ogni cambio del concessionario.

ART. 5 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)

- 1) Decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti destinatari del presente regolamento non possono accedere ai benefici (patrocini, agevolazioni, contributi) concessi dal Comune di Sansepolcro ai sensi dello specifico regolamento.
- 2) Per le nuove installazioni, l'impossibilità di accedere ai benefici di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3) L'Amministrazione comunale di Sansepolcro si impegna a introdurre forme di incentivazione premiante per gli esercizi commerciali che provvederanno a disinstallare giochi leciti.

ART. 6 - SOVVENZIONI COMUNALI E PERCORSO TERAPEUTICO DI SOSTEGNO E CURA

- 1) In caso di richiesta di sovvenzioni economiche - per se stesso o per la propria famiglia - rivolte al Comune di Sansepolcro da un cittadino residente le cui finanze sono state gravemente dissestate dal gioco patologico, l'Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente Ser.D., il quale certificherà l'effettiva presa in carico del soggetto ludopatico. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all'erogazione della sovvenzione.
- 2) La disposizione di cui al comma precedente non è applicabile se il soggetto ludopatico che ha gravemente dissestato le proprie finanze a causa del gioco patologico esercita la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni.

ART. 7 - LOGO

- 1) I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse.
- 2) In attesa che la Giunta Regionale approvi, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015, un logo identificativo valido per tutto il territorio della Toscana, il Consiglio Comunale di Sansepolcro sceglie un proprio logo tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio, tramite concorso di idee a premio, con finalità anche di sensibilizzazione della relativa fascia di età e di prevenzione primaria del rischio di gioco d'azzardo patologico.
- 3) Successivamente all'entrata in vigore del logo regionale, il logo prescelto tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio sarà riutilizzato come immagine coordinata dei cartelli da esporre e/o del materiale informativo da tenere a disposizione della clientela del gioco.

ART. 8 - VIGILANZA E SANZIONI

- 1) In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.
- 2) Fatte salve le sanzioni previste dall'art 14 della LRT 57/13, così come modificata dall'art 11 della LRT 4/2018, per la violazione delle distanze di cui all'articolo 5 del presente regolamento e degli obblighi di formazione di cui all'art 6 commi 3 e 3 bis della medesima legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL).
- 3) La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza degli obblighi formativi è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione. L'inosservanza della diffida di cui al comma comporta la chiusura temporanea dell'attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
- 4) Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la Legge Regionale Toscana 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo on line del Comune di Sansepolcro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito:

- dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, una volta che essa sarà raggiunta in sede di Conferenza Unificata e poi recepita con decreto del Ministero Economia e Finanze ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 281/97.